



## LICEO SCIENTIFICO STATALE "PITAGORA"

Via 1° Maggio - SELARGIUS (CA)

Tel+39.070.850380 - Fax+39.070.841886 - e-mai: [caps120008@istruzione.it](mailto:caps120008@istruzione.it)

Cod. Fisc. 80013830924

Circ. 03

Selargius, 07.09.2021

Al Personale docente e ATA

Alla DSGA

### **OGGETTO: ESONERO DALLA VACCINAZIONE ANTICOID19, SCADENZA, CERTIFICATI PER I LAVORATORI FRAGILI, RICHIESTA DI VISITA PER GIUDIZIO DI IDONEITA'.**

Vista la nota del Medico Competente del Liceo Pitagora di Selargius, si comunica quanto segue.

#### **ESONERO DALLA VACCINAZIONE ANTICOID19**

Con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 e con la successiva n. 35444 del 5 agosto 2021, il Ministero della Salute disciplina l'adozione e il rilascio dei "certificati di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19" nei confronti di coloro che per la presenza di condizioni cliniche specifiche e documentate non possono ricevere la vaccinazione o completare il ciclo vaccinale, anche al fine di ottenere la certificazione verde europea COVID-19. Quindi, temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali (di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti che per condizione clinica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19).

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19 può essere rilasciata solo nel caso in cui la vaccinazione stessa debba essere posticipata o addirittura sconsigliata per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate che ne controindichino la somministrazione in maniera permanente o temporanea. Il personale che ottiene una esenzione alla vaccinazione anti COVID-19 dovranno continuare a mantenere particolare rigore sulle misure di prevenzione: indossare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare frequentemente le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto, invitare alla vaccinazione i loro conviventi e contatti.

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente da:

- a. Medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali
- b. Medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata la vaccinazione.
- c. Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta che abbiano aderito alla campagna vaccinale, cioè che abbiano le credenziali per inserire i dati nei sistemi

Regionali/Nazionali.

## **SCADENZA CERTIFICATI PER I LAVORATORI FRAGILI**

Per quanto concerne le scadenze delle certificazioni per il riconoscimento di “lavoratore fragile”, si riporta quanto segue:

- La scadenza del certificato e/o eventuali prescrizioni o limitazioni relative ai lavoratori fragili e/o ipersuscettibili è “fino al termine dell’emergenza Covid19”; tale scadenza è stata prorogata attualmente al 31 Dicembre 2021. La certificazione è in corso di validità per tutto il periodo di emergenza ed eventuali proroghe decise in sede ministeriale prorogheranno in automatico la validità di tali certificazioni;
- Il riconoscimento di lavoratore fragile o ipersuscettibile non ha mai controindicato, laddove possibile, lo smart working, il lavoro agile e/o in solitaria.
- Lo status di “lavoratore fragile” e ipersuscettibile decade in una delle seguenti condizioni:
  - o Documentazione medica specialistica che certifichi l’interruzione delle condizioni cliniche che hanno portato alla condizione di suscettibilità (risoluzione dell’immunodepressione, interruzione della terapia immunosoppressiva, decadenza della Legge 104 in stato di gravità, guarigione da patologie oncologiche, ecc.);
  - o Comprovato completamento del ciclo vaccinale per Covid 19. Si considera completo il ciclo trascorsi 15 giorni dalla seconda somministrazione del vaccino e con test sierologico comprovante la sufficiente copertura anticorpale.

## **RICHIESTA VISITA MEDICA PER GIUDIZIO DI IDONEITA’ LAVORATIVA EX ART. 41 COMMA 2, LETTERA C) D.Lgs. 81/2008**

L’art. 41 comma 2 lettera c) d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. prevede che il dipendente, per aggravamento delle sue condizioni di salute o problematiche complesse, possa chiedere di essere visitato in anticipo rispetto alla periodicità della visita di idoneità. A tal fine il dipendente dovrà compilare l’apposito modulo (ALLEGATO 2), precisando il motivo per il quale la visita viene richiesta e se questa è correlata ai rischi professionali. Il Medico Competente valuterà pertanto l’eventuale relazione tra le condizioni di lavoro, di salute e i rischi e deciderà se confermare la visita oppure se non accogliere la richiesta.



Il Dirigente Scolastico

F.to Dott.ssa Paola Cossu